

15 gennaio 2021

Schema della circolare di recepimento della direttiva DAC 6

Gent.mi,

ringraziando per l'opportunità, formuliamo nel seguito le seguenti osservazioni in sede di primo esame dello schema di circolare pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 28 dicembre 2020.¹

Commenti sullo schema di circolare

L'obbligo di comunicazione imposto dalla Direttiva UE 2018/822 del 25 maggio 2018 (di seguito, "DAC 6") mira a identificare potenziali meccanismi fiscali aggressivi in una fase iniziale e consentire alle Amministrazioni fiscali di reagire prontamente mediante l'adozione di disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e/o audit fiscali.

Per quanto ci consta, a causa della sua formulazione molto ampia, è stata attuata a livello di singoli Stati membri dell'Unione Europea in maniera non uniforme; a titolo esemplificativo, l'interpretazione di ciò che costituisce un "vantaggio fiscale principale" differisce tra gli Stati membri.

Ulteriori incertezze derivano dalla genericità degli elementi distintivi (cd. "hallmark") formulati in modo ampio.

Inoltre, gli oneri imposti dalla DAC 6 non sono subordinati al superamento di alcuna soglia minima di risparmio fiscale, comportando un potenziale aggravio di adempimenti soprattutto per le piccole-medie imprese, con l'effetto negativo di dissuadere queste ultime dall'avere relazioni commerciali transfrontaliere. Pur non essendo espressamente previsto né dalla DAC 6 né dalla normativa domestica volta alla sua attuazione, auspichiamo che siano introdotte per prassi soglie minime di riferimento sul valore dei meccanismi transfrontalieri da comunicare, escludendo tale obbligo per ogni operazione che, proprio in ragione del suo valore *de minimis*, non può ragionevolmente essere

¹www.agenziaentrate.gov.it/portale/consultazione-pubblica-sullo-schema-della-circolare-recepimento-direttiva-dac6.

Belgio / Cina / Francia / Germania / Italia / Irlanda / Lussemburgo / Paesi Bassi / Spagna / UK / US - Silicon Valley

Studio Associato Servizi Professionali Integrati, a Business Associate of Crowe Global.

Avvocati: Francesco Accomando, Fabio Ambrosiani, Luca Antonetto, Antonio Aurilio, Luigi Ferdinando Berardi, Alessandro Bolla, Ettore Bonaccorsi, Prof. Ruggiero Cafari Panico, Annalisa Cappiello, Giovanni Caputi, Alessandro Caputo, Margareth Carducci Arsenio, Andrea Consolini, Matteo Corbo, Francesca Cossu, Caterina Dal Mas, Alessandro De Giobbi, Marco Durante, Patrick Marco Ferrari, Fabrizio Fili, Alessandro Funaro, Alessandro Galante, Simone Gambuto, Andrea Gattamorta, Francesco Gerino, Patrizia Gozzoli, Andrea Granzotto, Francesca Gravili, Niccolò Massimo Gruppi, Thomas Heller, Alessandro Keller, Giusi Lamicela, Paolo Lisi, Diego Lorenzetti, Giuseppe Francesco Lovetere, Silvia Lucantoni, Gianvincenzo Lucchini, Pierpaolo Maio, Alessandro Manca, Carlo Alberto Marchi, Francesco Marenzi, Giorgio Martorelli, Renato Martorelli, Valentina Milani, Alessandro Mulinacci, Lorenzo Musso, Michela Ortolano, Prof. Angelo Pandolfo, Giuseppe Paone, Christian Perrone, Claudio Piacentini, Gary Louis Pietranonico, Cristiana Pilo, Gaetano Pizzitola, Pietro Pizzolato, Riccardo Prete, Stefano Putinati, Carmelo Raimondo, Nicola Resta, Giovanni Ricco, Giuseppe Rigano, Diego Rigatti, Francesca Rosetti, Daniele Sabatini, Alessandro Scagliarini, Marco Franco Scalvini, Antonino Spada, Maria Lucrezia Turco, Prof. Armando Tursi, Katia Vecchiato, Antonio Verrando; *Dottori Commercialisti:* Sergio Autiero, Roberto Baudino, Emanuele Borgonovo, Flavio Brenna, Stefano Burighel, Ugo Campaner, Antonio Candotti, Luigi Capriolo, Matteo Ceccato, Gennaro Di Noia, Daniele Di Paolo, Alberto Franco, Stefania Fregonese, Diletta Fuxa, Barbara Gado, Michele Ghiringhelli, Antonella Gori, Giuseppe Limido, Stefano Luvisutti, Massimo Miani, Roberto Munno, Luca Alberto Pangrazzi, Fausto Piccinini, Matteo Poletti, Roberto Romito, Federica Santini, Cristina Seregni, Antonio Sgroi, Andrea Turati; *Ragionieri:* Luciana Barbara Dolci, Gian Paolo Giannini, Nicola Pizzuti, John A. Stewart; *Of Counsel:* Prof. Tiziano Treu

considerata come un meccanismo con finalità di pianificazione fiscale internazionale aggressiva come richiesto dalla Direttiva. L'assenza di soglie minime di riferimento solleva dubbi sulla conformità della normativa al principio comunitario di proporzionalità, malgrado la stessa Direttiva si premuri tautologicamente di affermare che *“rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”* (Considerando, punto 18).

Riteniamo quindi che, sebbene ispirata da obiettivi di trasparenza nella lotta contro l'elusione fiscale internazionale, la DAC 6 potrebbe tuttavia limitare le attività transfrontaliere in maniera non proporzionale all'obiettivo cui è diretta, con un aggravio di costi e oneri amministrativi sia in capo ai contribuenti e/o intermediari che alle Amministrazioni fiscali. Queste ultime, infatti, in assenza di chiarimenti che delimitino i confini dei nuovi obblighi alle operazioni realmente aggressive sotto il profilo fiscale, potrebbero ricevere una grande quantità di dati irrilevanti, con l'effetto di distogliere l'attenzione dai reali obiettivi e ingenerare un inutile spreco di risorse pubbliche.

In assenza di chiari confini sulla portata dei nuovi obblighi, sarebbe inevitabile affidarsi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di ridurre le incertezze derivanti dalla vaga formulazione del testo, nonché dai diversi approcci adottati dai singoli Paesi membri dell'Unione europea nella sua attuazione.

Nel mentre, attesi i ragionevoli dubbi sull'ambito applicativo degli obblighi DAC 6, in un'ottica di collaborazione e buona fede confidiamo che sia fornita la possibilità agli intermediari e ai contribuenti di interpellare preventivamente codesta Agenzia, anche in forma anonima, al fine di chiarire eventuali dubbi circa la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione.

Al fine di soddisfare queste esigenze, altri Stati Membri hanno già istituito o dedicato appositi dipartimenti all'interno delle proprie Amministrazioni finanziarie, con la funzione di fornire supporto alle richieste degli interessati nonché di curare l'aggiornamento degli indirizzi operativi qualora le domande o i dubbi circa i meccanismi di interesse generale.

Intermediari (par. 2.1)

La norma definisce il “fornitore di servizi” come colui che *“direttamente o attraverso altri soggetti”* presta attività di assistenza e consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero.

Al fine di chiarire in quali casi il fornitore di servizi presta l'attività rilevante "attraverso altri soggetti" suggeriamo di illustrare il seguente esempio.

Una società italiana incarica uno studio locale di avvocati al fine di fornire consulenza fiscale in relazione a una transazione con la controllata francese e un'entità non correlata, con sede al di fuori dell'UE. L'operazione proposta rientra nella definizione di meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione. Lo studio legale fornisce la consulenza alla società italiana. Sulla base dei pareri ricevuti, la società italiana fornisce indicazioni alla controllata francese in merito all'implementazione dell'operazione proposta. In questo scenario, lo studio legale rientrerà nella definizione di "fornitore di servizi" in relazione all'accordo transfrontaliero oggetto di comunicazione in quanto ha fornito consulenza in merito all'operazione. La società italiana, invece, rientrerà nella definizione di "promotore", poiché ha messo a disposizione l'accordo per l'attuazione da parte della controllata francese.

Standard di conoscenza (par. 2.2)

Nell'ambito dello "standard di conoscenza", al fine di specificare cosa si intenda per "informazioni prontamente disponibili" suggeriamo di aggiungere il seguente chiarimento.

Se un intermediario fornisce un particolare servizio in relazione al quale non è soggetto all'obbligo di comunicazione in quel momento - in quanto non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere che la sua assistenza era stata fornita in relazione a un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, - in tal caso, l'obbligo di notifica non sorgerà successivamente se, sulla base di ulteriori informazioni o conoscenze, risulti che il servizio fornito all'epoca riguardava un meccanismo transfrontaliero soggetto a notifica.

Meccanismo transfrontaliero: aspetti definatori (par. 3.1)

Il Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 (di seguito, Decreto legislativo) definisce all'art. 2 "transfrontaliero" il meccanismo nel quale, tra l'altro, non tutti partecipanti all'accordo risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato. Per "partecipanti" si intendono l'intermediario o il contribuente.

In coerenza con il dato normativo, lo schema di circolare afferma che tale fattispecie debba *"intendersi nel senso che in presenza di due o più partecipanti (contribuente o intermediario), almeno uno di essi sia fiscalmente residente in Italia ed almeno uno sia fiscalmente residente all'estero"*.

L'interpretazione letterale della norma data da codesta Agenzia fa quindi rientrare nella casistica dei meccanismi potenzialmente oggetto di comunicazione anche casi in cui l'operazione sia intervenuta, ad esempio, tra due società residenti in Italia, per il solo fatto che un intermediario estero abbia fornito attività di assistenza o consulenza attiva nella sua attuazione.

L'art. 3(18) DAC 6 definisce il "meccanismo transfrontaliero" quale "*il meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e uno Stato terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta: a) non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione; (...)*".

Contrariamente al Decreto, la DAC 6 non precisa cosa debba intendersi per "partecipanti". La stessa, inoltre, all'art. 3(19) per "meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica" ricomprende "*qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi di cui all'allegato IV*".

In questo senso, l'assenza di definizione del termine "partecipante" nella DAC 6 e il rinvio diretto agli *hallmark* quali elementi qualificanti le operazioni soggette a notifica, inducono a ritenere che si sia voluto individuare la figura del partecipante a seconda delle circostanze del caso, tenuto conto della costruzione specifica del meccanismo e dei soggetti coinvolti.

Ciò dovrebbe escludere dall'obbligo di operatività della DAC 6 tutte le operazioni che hanno natura domestica, non costituendo di per sé un'operazione transfrontaliera potenzialmente aggressiva fiscalmente per il solo fatto della partecipazione di un professionista residente all'estero come fornitore di servizi.

Riteniamo che una interpretazione restrittiva che escluda dall'obbligo di comunicazione le operazioni all'interno dei confini domestici sia più coerente con lo spirito della Direttiva finalizzato a scoraggiare il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un Paese terzo, oltre che con i principi comunitari di sussidiarietà e proporzionalità.

Comunicazioni di meccanismi puramente confinati in ambito nazionale andrebbero inoltre contro la necessità espressa nei Considerando della DAC 6 di limitare "*la comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere*" (punto 10).

Peraltro, proprio il carattere transnazionale delle operazioni giustifica la necessità di intervento a livello comunitario piuttosto che riservare la sua regolamentazione a livello nazionale.

Auspichiamo quindi una presa di posizione da parte di codesta Agenzia finalizzata a escludere dagli obblighi di comunicazione le operazioni puramente domestiche i cui effetti si esauriscano in ambito nazionale, italiano o estero.

Criterio della potenziale riduzione d'imposta (par. 3.3)

Nel paragrafo si afferma che rilevano ai fini degli obblighi di comunicazione DAC 6 non solo le imposte sui redditi ma anche altre imposte quali l'imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali, di successione e di donazione, in quanto rientranti nel perimetro della Direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico di informazioni.

Al riguardo, ci limitiamo a rilevare che i Considerando della Direttiva DAC 6 e gli elementi distintivi rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione sembrano, in realtà, fare riferimento a fattispecie finalizzate all'elusione delle imposte sui redditi nei rapporti internazionali come poi confermato, ad esempio, da tutti gli *hallmark* rientranti nelle categorie B, C e E.

Ad eccezione degli *hallmark* nelle categorie A e D, pertanto, le richiamate imposte indirette dovrebbero essere irrilevanti ai fini della sussistenza di un obbligo di comunicazione.

Cause di esonero per l'intermediario e il contribuente (par. 4.1.1 e 4.1.2)

Gli intermediari e i contribuenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero se dalle informazioni trasmesse possa emergere una loro responsabilità penale.

Il diritto contro l'autoincriminazione è costituzionalmente garantito e costituisce uno standard internazionale riconosciuto dall'art. 6 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo (di seguito, "CEDU"), rientrando nei diritti associati a un processo penale equo. Ottenere informazioni da un contribuente rispettando allo stesso tempo il suo diritto contro l'autoincriminazione richiede, pertanto, la garanzia che le informazioni trasmesse non verranno utilizzate per imporre sanzioni o avviare un procedimento penale. Intermediari e contribuenti, tuttavia, potrebbero non essere a conoscenza del fatto che le informazioni comunicate sono passibili di utilizzo per un'indagine penale.

Nell'Action 12 relativa alla "Mandatory Disclosure Rule" l'OCSE ha affermato, nella misura in cui le informazioni sono richieste solo a fini di accertamento fiscale, i contribuenti potrebbero non essere in grado di invocare il privilegio contro l'autoincriminazione nel momento in cui è richiesta la divulgazione di un regime di elusione fiscale.

Il problema assume profili sempre più rilevanti se si pensa che, per le operazioni elusive caratterizzate da forti margini di artificiosità, che sono quelle che la DAC 6 intende “catturare”, sia difficile stabilire a priori la loro collocazione tra condotte penalmente e non penalmente rilevanti.

Sul punto, anche giurisprudenza recente ha affermato che la penale irrilevanza delle condotte di abuso del diritto e di elusione fiscale presuppone che l’operazione, pur principalmente finalizzata al conseguimento di un vantaggio tributario, sia tuttavia caratterizzata da una effettiva e reale funzione economico sociale meritevole di tutela per l’ordinamento, tale non potendosi ritenere un’operazione che sia, viceversa, meramente simulata e costituente un mero simulacro privo di qualsivoglia effettivo contenuto (Cass. 141755-16).

Ai fini di qualificare come fraudolenta un’operazione, quindi, non sarebbe scriminante l’inesistenza della operazione, ma piuttosto che il contratto o l’atto negoziale stipulato dal contribuente sia privo di sostanza economica ed abbia come unico scopo quello di raggiungere un indebito risparmio di imposta.

Sussiste quindi un rischio ragionevole che contribuenti e intermediari al fine di adempiere un obbligo fiscale incorrano in procedimenti penali, senza tra l’altro alcuna protezione normativa attesa l’assenza di previsioni di cause di non punibilità nella DAC 6 e, soprattutto, in ragione dell’obbligo a loro carico previsto dal codice di procedura penale di informare l’Autorità giudiziaria nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti penalmente rilevanti.

Auspichiamo quindi un chiarimento da parte di codesta Agenzia finalizzato a circoscrivere meglio l’area di esonero da responsabilità penali delle parti in causa.

Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento (par. 7.5)

Rapporto di partecipazione

Lo schema di circolare precisa come ai fini dell’integrazione degli elementi distintivi specifici relativi ai rapporti infragruppo di cui alla lettera E, dell’Allegato 1 al Decreto legislativo è richiesto il requisito oggettivo del controllo tra le imprese che pongono in essere una transazione, così come regolato dall’articolo 110, comma 7, TUIR. Con esclusivo riferimento all’elemento distintivo relativo al trasferimento di *hard to value intangible* (lett. E, punto 2, Allegato 1, Decreto legislativo), invece, lo schema di circolare rinvia alla definizione di impresa associata, contenuta nel Decreto legislativo stesso.

Mentre nell'ambito del concetto di controllo *ex art. 110, comma 7, TUIR*, è necessario che la percentuale di partecipazione nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un'altra impresa sia superiore al 50 per cento, nel concetto di impresa associata come definita nel Decreto legislativo è sufficiente che la suddetta percentuale sia pari o superiore al 25 per cento.

In sede di lavori esplicativi, la Commissione Europea aveva sostenuto che la nozione di controllo rilevante nell'ambito degli elementi distintivi di cui alla lettera E dovesse intendersi alla luce della nozione di impresa associata, così come definita nella DAC 6. Tuttavia, lo schema di circolare sembra non aver recepito tali indicazioni, rinviando alla definizione di impresa associata come definita nella DAC 6 e recepita nel Decreto legislativo con esclusivo riferimento all'elemento distintivo relativo al trasferimento di *hard to value intangible*.

Riteniamo quindi sussista un approccio asistematico nella delimitazione dell'area delle operazioni infragruppo rilevanti ai fini DAC 6, le quali assumono rilevanza ai fini degli obblighi di comunicazione in ragione di diverse soglie di partecipazione.

Nell'ambito delle operazioni relative ai prezzi di trasferimento di cui alla lettera E dell'Allegato 1, sarebbe auspicabile un approccio omogeneo finalizzato ad applicare il concetto di controllo così come regolato dall'art. 110, comma 7, TUIR, il quale consentirebbe altresì un contingentamento dei flussi di meccanismi da comunicare attesa la percentuale di partecipazione più elevata richiesta.

Ambito oggettivo di applicazione hard to value intangible (par. 7.5.2)

L'elemento distintivo di cui alla lettera E, punto 2, si riferisce al trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione (cd. *hard to value intangible*).

Sul punto, nonostante il testo della DAC 6 e del Decreto legislativo facciano esclusivo riferimento al solo trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione, lo schema di circolare ricomprende anche la concessione in uso di beni immateriali.

Lo schema di circolare sembra quindi rifarsi a quanto contenuto nelle Linee Guida dell'OCSE sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni Fiscali del 2017 (di seguito, "Linee Guida OCSE 2017"), che al Capitolo VI, nel paragrafo dedicato agli *hard to value intangible* (par. 6.186 e ss.), fa riferimento a "*Transactions involving the transfer or the use of HTVP*", ossia a quelle transazioni che hanno ad oggetto il trasferimento o l'utilizzo di beni immateriali di difficile valutazione.

Rileviamo pertanto una distonia tra il dettato normativo e l'interpretazione fornita da codesta Amministrazione, anche in considerazione del fatto che nello schema di circolare il richiamo alle Linee Guida OCSE 2017 è operato per la sola definizione del termine *hard to value intangible* e non anche con riferimento alla tipologia di operazione rilevante.

Riteniamo che la concessione in uso sia da escludere non costituendo un trasferimento in senso tecnico, né determinando alcuna sottrazione definitiva di plusvalori latenti alla tassazione della giurisdizione di origine. Una loro inclusione tra le operazioni da comunicare ci sembra in contrasto con *lettera e ratio* dell'*hallmark E*, punto 2, nonché con il principio di proporzionalità.

Trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività (par. 7.5.3)

1. Calcolo Ebit

L'elemento distintivo di cui alla lettera E, punto 3, attribuisce rilevanza al trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, laddove sia previsto nei tre anni successivi al trasferimento un decremento dell'Ebit medio del cedente superiore al 50 per cento rispetto a quello previsto in assenza del trasferimento. L'espressione Ebit è un termine generalmente utilizzato nei bilanci, ma non nella normativa fiscale nazionale. Richiami al concetto di Ebit si ricavano dalle raccomandazioni in materia di prezzi di trasferimento fornite a livello internazionale che identificano lo stesso come il margine operativo conseguito dalle società. Riteniamo pertanto opportuno che codesta Amministrazione chiarisca il corretto metodo da adottare nella determinazione dell'Ebit ai fini che qui rilevano. A titolo esemplificativo, l'eliminazione della classe E sulle voci straordinarie del conto economico in base ai vigenti principi OIC può ostacolare la corretta individuazione del margine operativo effettivo.

Ai fini del calcolo del margine operativo rilevante in materia di prezzi di trasferimento, sarebbe necessario quindi eliminare le componenti positive e negative derivanti da operazioni straordinarie o comunque estranee alla gestione caratteristica della società, indipendentemente dai dati desumibili dal bilancio.

2. Operazioni rientranti nella Direttiva UE sulle fusioni transfrontaliere (Direttiva 2009/133/CE)

Riteniamo che debba essere chiarito l'obbligo o meno di comunicazione in caso di fusione transfrontaliera quando, a seguito di tale operazione, tutte le attività e le passività della società

italiana sono trasferite a titolo universale alla incorporante, confluendo in una stabile organizzazione in Italia di quest'ultima.

Soffermandosi al mero dato testuale, è quasi automatico infatti che da tali operazioni derivi l'obbligo di comunicazione. In considerazione che la società incorporata scomparirà a seguito della fusione, il suo EBIT prospettico sarà sempre 0; supponendo redditizia quest'ultima prima della fusione, l'EBIT atteso dopo il trasferimento sarà inferiore al 50% dell'EBIT originale.

Un'analisi sostanziale recherebbe invece a ritenere che non vi sia alcun vantaggio fiscale da operazioni della specie, posto che la stabile organizzazione continua le attività svolte dalla incorporata, generatrici di reddito, nella medesima giurisdizione. Inoltre, poiché il ramo di azienda dell'incorporata confluisce interamente nella stabile organizzazione, che è di per sé una forma giuridica alternativa alla società di esercizio di una attività d'impresa nel territorio, sembra difficile ravvisare un trasferimento di attività all'estero richiesto dalla norma.

E' poi da chiedersi come l'onere di comunicazione possa conciliarsi con operazioni quali quelle contenute nella Direttiva Fusioni, ritenute dallo stesso Consiglio EU necessarie per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo il buon funzionamento di tale mercato interno; *tali operazioni non dovrebbero essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti, in particolare, dalle disposizioni fiscali degli Stati membri* (punto 2 dei Considerando). In tale scenario gli Stati Membri sarebbero tenuti a facilitare tali operazioni piuttosto che creare inutili obblighi fiscali.

In presenza di operazioni quale quella di fusione transfrontaliera, inoltre, è ragionevole interrogarsi quanto uno Stato Membro possa utilizzare il meccanismo comunicato per modificare la legislazione nazionale - come da finalità della DAC 6, allorché è la stessa legislazione nazionale a essere conformata al diritto dell'UE così come recepito nel proprio ordinamento.

Sarebbe quindi auspicabile escludere dal novero degli elementi inclusi nel meccanismo E3 operazioni quali la fusione transfrontaliera la cui comunicazione sembra essere contraria ai principi e finalità della Direttiva Fusione con la quale ha trovato implementazione.

3. Cessioni d'azienda transfrontaliere

L'esempio 32 dello schema di circolare si riferisce ad una cessione d'azienda vera e propria che, riteniamo, non può di per sé determinare l'effetto potenzialmente elusivo perseguito dall'*hallmark* E, punto 3, se non in caso di trasferimento verbale senza sottoscrizione di contratto di cessione

d'azienda con atto pubblico o scrittura privata autenticata, come richiesto per legge. Tali operazioni, infatti, sono di per sé oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dell'atto. Una comunicazione DAC 6 sarebbe ultronea.

* * *

Auspicando di aver fornito elementi utili ai fini della revisione dello schema di circolare e dell'individuazione di ulteriori temi suscettibili di approfondimento, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Cross-border Tax Team, Fieldfisher Italia